

## APPROVAZIONE DEL TESTO DEFINITIVO DEL CODICE PENALE

**Libro II - Dei delitti in particolare**  
**Titolo XII - Dei delitti contro la persona**

### **Art. 581 Percosse**

Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309.

Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato.